

GIUSY CONZA*

La vulnerabilità al vaglio dell'argomentazione giuridica. Il caso Cappato

ENGLISH TITLE

The Vulnerability Examined by Legal Argumentations. The Cappato Case

ABSTRACT

The observation based on the literature regarding the vulnerability category has shown that an ultimate definition of vulnerability is not simple, if not impossible. It might be argued, as Dworkin stated, that vulnerability is an interpretative concept. Provided that this is true, it is necessary to reconstruct the law underlying vulnerability starting from the analysis of a case.

To accomplish this, I have chosen the Cappato case. From its analysis and evaluation, some interesting observations emerge, not only relating to balancing, but also to the realization that the law itself, when examining vulnerability, manifests its own vulnerability.

KEYWORDS

Vulnerability – Theory of Legal Argumentation – Legal Reasoning – Dignity – Self-determination.

1. PREMESSA

Nella riflessione che oggi ci occupa intorno al concetto di vulnerabilità¹ – che si è tradotta in rilevanti contributi anche nell'ambito del progetto PRIN 2015 – abbiamo ritenuto che non potesse mancare una valutazione circa l'uso della vulnerabilità nei percorsi dell'interpretazione giudiziale. In particolare, il riferimento è all'uso che di questa categoria fa tanto la giurisprudenza italiana, quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo² (EDU) per comprendere se – in

* Dottoressa di ricerca in Filosofia del diritto: arte e tecnica della giurisprudenza-ermeneutica dei diritti dell'uomo presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

1. Per una riflessione sui molti significati che la vulnerabilità assume, cfr. O. Giolo, B. Pastore, 2018; A. Grompi, 2017; S. Besson, 2014; T. Casadei, 2008, 291-312.

2. Interessanti le notazioni sugli usi e i significati della vulnerabilità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in E. Diciotti, 2018, 13-34.

un possibile sforzo definitorio – la vulnerabilità si possa declinare nel suo carattere ontologico ovvero contestuale.

Il richiamo alla Corte EDU, in una efficace e compiuta ricognizione già svolta nell'ambito della ricerca che ci coinvolge³, dimostra come non sia riscontrabile una definizione stipulativa della vulnerabilità ma piuttosto, fornisce prova del suo *impegno*⁴ a guardare ad essa come «concetto interpretativo⁵», alla maniera dworkiniana.

La vulnerabilità può essere intesa come categoria facente parte di un processo interpretativo che in chiave ermeneutica non è lineare ma circolare. Tale circolarità è essenziale per dar conto del fatto che la situazione reale, il *caso*, integra e si fonde con il dato normativo. Se così non fosse, si rischierebbe di avere due polarità che non si incontrano, lasciando la vulnerabilità nello specchio delle logiche sussuntive, privata cioè di una compiuta realizzazione che può avvenire solo se la situazione concreta si definisce *insieme* al dato normativo. L'andamento circolare è dato *in primis* da un'attività di identificazione e qualificazione dell'oggetto interpretato come appartenente al mondo delle regole o dei principi. Ad essa segue un'operazione interpretativa del materiale giuridico emerso (regole e principi) per giungere, solo infine, ad un adattamento tra il senso scoperto attraverso l'interpretazione e i materiali identificati nella prima fase, in maniera tale che si adeguino nel miglior modo possibile ai valori sostanziali⁶ coinvolti nel *caso* concreto.

Ciò significa che offrire una definizione – sia essa legislativa o giurisprudenziale – della vulnerabilità amplierebbe o restringerebbe troppo il campo di azione, escludendo la valutazione del *caso* concreto. Una definizione generale ed astratta limiterebbe la forza interpretativa del *caso* dalla cui valutazione discende la nozione di vulnerabilità⁷. Il tema non è quindi l'individuazione ed applicazione della regola a tutti i costi: è la sua giustificazione, la formulazione delle ragioni a sostegno di una decisione. Il lavoro del giudice⁸ non si riduce al ritrovamento della categoria generale e astratta entro cui cristallizzare il *caso*, il suo scopo è fornire livelli di protezione e tutela partendo dal *caso* e dalle istanze di umiliazione⁹ sollevate dalla protesta di qualcuno.

3. Il riferimento è a R. Chenal, 2018.

4. A. Abignente, 2017, 75-7.

5. Cfr. R. Dworkin (1986), trad. it. 1989 e Id. (2011), trad. it. 2013, 187-9. In particolare, sulla teoria del diritto di Dworkin come teoria normativa si vedano gli interessanti contributi di: B. Pastore, 2014, 7-18; A. Schiavello, 2014, 19-40; G. Bongiovanni, 2000; I. Lifante Vidal, 1999, 41-6.

6. R. Dworkin (1986), trad. it. 1989, su tale snodo teorico il riferimento è al saggio di I. Lifante Vidal, 1999, 45.

7. R. Chenal, 2018, in particolare 35-6.

8. Ivi, 35-55, in particolare 52-5.

9. Honneth, come ci ricorda in un bel saggio Pier Francesco Savona, individua tre tipologie di misconoscimento o dispregio: la violenza fisica, la dignità come capacità di autocoscienza e autonomia e l'umiliazione. Cfr. P. F. Savona, 2013, 50.

Atteso che la vulnerabilità può essere intesa come «concetto interpretativo», è necessario ricostruire il diritto a partire dall'analisi di un *caso*. Per fare questo, ho scelto il «caso Cappato» dalla cui analisi e valutazione emergono rilevanti questioni sia in ordine al bilanciamento sia alla constatazione che lo stesso diritto, affrontando la vulnerabilità, per alcuni aspetti diventa esso stesso vulnerabile.

La lettura del *caso* sarà condotta in primo luogo delineando le caratteristiche del *fatto*¹⁰; si transiterà attraverso l'idea che il *fatto* costituisce un presupposto imprescindibile per la nascita di un problema giuridico ed infine si approderà alle questioni interpretative che dal problema giuridico discendono. È a questo punto che entra in gioco il momento giustificativo che andrà apprezzato a seconda del canone argomentativo adoperato¹¹.

La scomposizione del *caso* sarà affrontata prendendo in prestito, nell'analisi dello schema argomentativo utilizzato, la prospettiva della concezione del diritto come argomentazione di Atienza nell'unione delle tre dimensioni: formale, materiale e pragmatica¹². Quanto al merito e alle possibili riflessioni, lo sguardo sarà costantemente rivolto alla concezione dworkiniana del diritto a cui all'inizio si accennava.

Così inteso il piano teorico e metodologico, si tratta di provare ad elaborare un modo di concepire il ragionamento giuridico per il quale nelle materie in cui sono direttamente in gioco diritti fondamentali, quali ad esempio le scelte incidenti sulla sfera della vita e del corpo, il diritto dovrebbe evitare di ripiegarsi sulla «astrattezza», preferendo invece ri-pensare il *caso* nella sua unicità per riconoscere i diritti e i valori in gioco. Bisogna partire sempre dall'evento¹³, direbbe Hannah Arendt, perché è dall'evento¹⁴ che ci si deve avviare per re-interrogare, ri-costruire, dare senso alle cose... quindi, argomentare.

Un procedere che origina dall'incontro con un *fatto* e dalla scelta del metodo da adottare per la sua lettura e qualificazione come base del successivo percorso argomentativo.

10. Per un approfondimento sulla nozione di «fatto» cfr. N. Rescher, 2006, 104 ss.

11. Un chiaro esempio di esercizio argomentativo è stato offerto da P. Chiassoni, 2018, 403-20.

12. M. Atienza (2006), trad. it. 2012, 75 ss.

13. La parola «evento» viene qui utilizzata come sinonimo della parola «fatto».

14. Sulla dinamica dell'evento cfr. M. Heidegger (1927), trad. it. 1969 e H. Arendt (1958), trad. it. 1964. Invece, per una distinzione tra fatto ed evento si rinvia a J. Bennet, 1988; A. C. Varzi, 2001. Per Varzi la differenza ontologica tra eventi e fatti/stati di cose è così riepilogabile: «Gli eventi sono entità particolari, con una loro ubicazione nello spazio e nel tempo: la pugnalata che Bruto ha inferto a Cesare ha avuto luogo nella Roma del 44 a.C., non nella New York di oggi; gli stati di cose invece sono senza luogo e senza tempo: che Bruto abbia inferto quella pugnalata a Cesare è uno stato di cose oggi come allora, a New York come a Roma. Sul piano linguistico, la differenza si esprime nel fatto che nelle lingue romanze gli eventi vengono designati mediante sintagmi nominali perfetti mentre gli stati di cose sono denominati da clausole proposizionali, cioè espressioni in cui il verbo è ancora vivo e attivo» (A. Varzi, R. Casati, 2002, 131-59, in particolare 155).

Si potrebbe dire, seguendo l'impulso dato dalla teoria ermeneutica, che nell'impatto con questo *fatto* il giudice ricerca il testo normativo a cui farà riferimento all'esito di una *precomprensione* o meglio di quello che nella teoria *standard* dell'argomentazione giuridica viene definito contesto di scoperta¹⁵. Stabilita questa relazione, il giudice prova a legare gli enunciati e gli spazi vuoti tra le parole con il vissuto dei soggetti coinvolti e quindi fa una scelta di metodo, una scelta delle tecniche interpretative, una scelta sulle regole di scopo a cui affidarsi in un tentativo di unione tra fonti normative di livello diverso, giurisprudenza e dottrina. Ed è in questo tentativo che si dà spazio al contesto di giustificazione, ossia alle ragioni che facciano apparire una determinata decisione come "corretta, accettabile o dovuta"¹⁶. In parte quindi già preannunciata o comunque dipendente dalle premesse.

La conseguenza è che il "peso" o la misura di un diritto fondamentale violato potrà essere valutato solo nella singolarità della contingenza del *caso* concreto e solo a partire da questo si potrà tentare di sciogliere il nodo intorno alla vulnerabilità del diritto.

Appare evidente, quindi, il peso svolto dalla narrazione del *fatto*¹⁷ e dall'analisi argomentativa dei casi, nell'impianto di un lavoro che si propone di ribadire costantemente il ruolo e la tutela dei diritti fondamentali nelle scelte giuridiche attraverso la schematizzazione argomentativa delle motivazioni giudiziali.

2. FATTO¹⁸

Il *caso* che ho scelto, come esempio di casistica coinvolta nel concetto di vulnerabilità, è la ben nota vicenda Cappato¹⁹.

15. Nella teoria generale del diritto, si è fatto ricorso alla distinzione fra contesto di scoperta e contesto di giustificazione sul piano della dogmatica giuridica in C. Alchourrón, E. Bulygin, 1971, 66 e 84-8; A. Aarnio, 1987, 77-8 e 241 ed ancora nel campo dell'argomentazione giuridica in M. Atienza (2006), trad. it. 2012, 96-105.

16. Ivi, 97.

17. F. Di Donato, 2008.

18. In letteratura si è molto dibattuto sul significato dei lemmi *fatto* e *caso* giuridico sovente distinguendoli o – nel senso che prediligo – accomunandoli. Per alcuni autori (N. Irti, 2017; J. Hruschka [1965], trad. it. 2009; A. Kaufmann [1996], trad. it. 2003), ciò che le parti consegnano al giudice è il fatto, un materiale incompiuto non ancora qualificato, distinto dal caso che nasce successivamente e solo grazie ad una lettura ermeneuticamente orientata. In senso inverso, per un'altra parte della dottrina, in particolare Weinberger (1998), il fatto è la realtà, l'evento naturalistico accaduto mentre il caso è il "problema", la questione (*die Frage*) da risolvere. Per P. Chiasoni, 2007, 189, il caso è come "un qualunque problema pratico risolubile sulla base di regole giuridiche". Sul medesimo versante A. Abignente, 2017, 117, che include il *fatto* all'interno del processo già come caso perché occorre far riferimento non al "comportamento in sé nel suo accadere fenomenico" ma al "valore che gli viene attribuito *intenzionalmente* dall'interprete". Per una disamina approfondita sulla nozione di fatto si rinvia a N. Rescher, 2006.

19. Prescindendo volutamente in questa sede dall'esaminare i profili di etica morale sottesi

Fabiano Antoniani a seguito di un incidente stradale, avvenuto il 13 giugno 2014, rimaneva tetraplegico e affetto da cecità bilaterale permanente. Imprigionato in un corpo non autonomo per lo svolgimento delle basilari funzioni vitali (respirazione, alimentazione, evacuazione), restavano, tuttavia, inalterate le facoltà intellettive. Dopo due anni di terapie rivelatesi inutili, Fabiano decideva di porre fine alla sua esistenza, comunicando ai suoi familiari l'intenzione di suicidarsi. Si recava così in una clinica Svizzera, accompagnato da Marco Cappato, ove trovava la morte attraverso una pratica di suicidio assistito.

Il giorno successivo Marco Cappato si presentava presso il Comando dei Carabinieri di Milano, dichiarando di aver accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera. Cappato veniva così tratto in giudizio davanti alla Corte d'Assise di Milano per il reato di cui all'art. 580 c.p. tanto per aver rafforzato ("istigazione") il proposito di suicidio, quanto per averne agevolato ("aiuto al suicidio") l'esecuzione.

La Corte d'Assise di Milano escludeva la configurabilità della prima ipotesi, in quanto nel corso dell'istruzione dibattimentale veniva ampiamente provato che Fabiano avesse maturato l'intenzione di andare in Svizzera indipendentemente dall'intervento di Cappato. Allo stesso tempo però, la Corte d'Assise riteneva che l'accompagnamento in auto presso la clinica integrasse, in base al *diritto vivente*²⁰ (l'art. 580 c.p.), la fattispecie di aiuto al suicidio, in quanto condizione per la realizzazione dell'evento, a prescindere dalla volontà dell'aspirante suicida.

È proprio su questo punto, però, che la Corte d'Assise dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. rinviava la questione ad una pronuncia della Corte Costituzionale.

alle questioni di fine-vita si utilizza il caso Cappato come esempio paradigmatico che bene spiega il concetto di vulnerabilità al vaglio dell'argomentazione giuridica. Tuttavia, non si può non menzionare il recentissimo evolversi della questione giuridica in esame: con un comunicato del 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale, in difetto dell'intervento legislativo, "ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Per un commento in merito si attende la pubblicazione della sentenza. Sulle questioni sollevate, invece, dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 207 del 24 ottobre 2018 (Pres. dott. Lattanzi, Rel. dott. Modugno) la letteratura è notevole e qui menzionabile solo in modo parziale. A. Ruiz Miguel, 2010, 11-43; S. Prisco, 2018, 153-70; A. Massaro, 2018, 1-28; C. Tripodina, 2018, 139-51; D. Napoli, 2017, 355-86.

20. La locuzione è utilizzata dalla Corte Costituzionale nel testo dell'ordinanza che qui si commenta. Si precisa che tutto quanto si rinviene in corsivo in questo articolo costituisce il testo dell'ordinanza della Corte Costituzionale.

Già nella narrazione del *fatto*²¹ la Corte si mostra consapevole della rilevanza di una prospettiva contestuale nella valutazione degli accadimenti nella misura in cui condivide la posizione del giudice *a quo* e cioè che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice in esame [...], intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile. Tuttavia precisa come non sia affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela di una norma quale l'art. 580 cod. pen. alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi.

La prospettiva contestuale che guarda cioè al contesto storico di nascita del Codice Rocco, in specie dell'art. 580 c.p., rievoca l'argomento originalista²² che si riferisce al significato del contesto storico in cui è nata tale disposizione: una dittatura nella quale il bisogno di tutela degli individui era sempre dipendente dagli interessi collettivi dello Stato.

L'argomento originalista viene dunque utilizzato come strumento inteso a ribadire una cristallizzazione del momento storico che rischia di arenare l'ordinamento giuridico impedendo "quelle operazioni di scomposizione e ricomposizione degli enunciati legislativi prodotti in tempi ed in settori diversi, che consentono agli operatori giuridici di variamente adattare e piegare il complesso legislativo a scopi mutevoli pur nel permanere degli stessi enunciati normativi"²³.

Fare in modo che una disposizione normativa (il testo) resti ancorata a quel contesto originario significa attribuire un solo unico senso a quelle parole

21. La prospettiva interpretativa che intendo seguire è incentrata sulla rilevanza del caso che appare particolarmente proficua rispetto all'ordinanza che qui si commenta, in quanto, cosa che non sempre accade nei giudizi di costituzionalità, qui il fatto – da cui ha originato il giudizio – assume un peso preponderante nelle argomentazioni della Corte. Non si può, tuttavia non dar conto di quella parte della dottrina che ha criticato tale assunto sotto un duplice profilo. In primo luogo, secondo alcuni autori, le peculiarità del fatto hanno condotto la Corte a ravvisare un'incostituzionalità solo qualora ricorrano quattro condizioni, ossia «il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La condizione (c) esclude tutte le ipotesi in cui la persona che chiede aiuto nel porre fine alla propria vita soddisfi le altre condizioni e possa altresì richiedere la sedazione continuativa profonda in base alle legge n. 219 del 2017 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»), ma non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Una simile esclusione non è facilmente giustificabile (cfr. i contributi di Bartoli, Canestrari e Donini raccolti in a cura di F. S. Marini e C. Cupelli, 2019). In secondo luogo, si potrebbe obiettare che, avendo le sentenze di accoglimento efficacia *erga omnes*, la considerazione specifica del caso non è opportuna.

22. Cfr. P. Chiassoni, 2007, 417. Per un approfondimento sul metodo originalista ed in particolare sull'approccio *new originalism* di Solum si rinvia a L. B. Solum, 2013, 453-537; R. Bennet, L. B. Solum, 2011.

23. G. Tarello, 1980, 367.

appiattendo inevitabilmente il lavoro interpretativo di cui il diritto ha un impagabile bisogno.

3. ANALISI E VALUTAZIONE DEL CANONE ARGOMENTATIVO

Una volta delimitato il *fatto* nelle sue colorazioni, occorre – come si diceva nella premessa – passare ad uno *step* successivo che implica l'individuazione della questione giuridica sottoposta alla fattispecie concreta.

Si tratta di una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. – sollevata dalla Corte d'Assise di Milano – *nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio [...]; nonché laddove prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili [...], senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione [...]*.

Così individuato il problema giuridico sotteso alla fattispecie concreta e alle questioni interpretative connesse, si approda al momento giustificativo.

La Corte individua diverse ragioni a sostegno di una possibile dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 580 c.p.

Il giudice delle leggi ritiene, infatti, che proprio nei casi – come questo – di una persona affetta da patologia irreversibile, ma pienamente capace di scegliere in maniera libera e consapevole, e quindi di autodeterminarsi: *l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, co. 2, Cost.*

La Corte Costituzionale ha bisogno tuttavia di integrare la valutazione degli argomenti fornendo un sostegno²⁴ alle ragioni. La persona, con piene facoltà intellettive, ma che si trova nella condizione fisica di irreversibilità può scegliere di lasciarsi morire richiedendo l'interruzione di trattamenti di sostegno vitale in atto e la contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua; richiesta peraltro vincolante nei confronti dei terzi.

Tale possibilità gli viene accordata sulla scorta di quanto recepito dalla giurisprudenza ordinaria²⁵ nonché riconosciuto dalla stessa giurisprudenza

24. Toulmin afferma che la funzione di sostegno «... è in effetti la funzione primaria delle argomentazioni, e che gli altri usi, le altre funzioni che hanno per noi le argomentazioni sono in un certo senso secondarie e parassitarie rispetto al primario uso giustificatorio». Cfr. S. E. Toulmin (1958), trad. it. 1975, 14.

25. Ci si riferisce ai noti casi Welby (Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di Cassazione, sezione I civile, 16 ottobre 2007, n. 21748).

costituzionale²⁶ con riferimento al peso e al valore del consenso informato nell'ambito del trattamento sanitario.

Vi è di più: la scelta si giustifica, continua la Consulta, grazie al dettato normativo cristallizzato nella recente disciplina in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento²⁷.

La Consulta avrebbe potuto agevolmente concludere qui la sua argomentazione con una pronuncia di incostituzionalità dell'art. 580 c.p., ma sceglie di proseguire nel suo *iter* come a dimostrare che il peso delle ragioni e finanche il loro sostegno non sono in grado di ottemperare a quello che la teoria dell'argomentazione giuridica definisce come postulato di esaustività.

“Il postulato di esaustività assicura la razionalità dell'uso dei canoni. Essa esclude come argomento la semplice affermazione per cui una determinata interpretazione è fornita a partire dal tenore, dalla genesi, o dallo scopo della norma. È sempre necessaria l'indicazione di premesse empiriche o normative, la cui verità o correttezza possa essere in ogni momento oggetto di discussioni”²⁸.

Occorre, quindi – al fine di giustificare tutte le premesse su cui un argomento si fonda – comprendere perché per la Corte Costituzionale la dichiarazione di incostituzionalità non può essere condivisa *nella sua assolutezza*.

Sul punto la Corte offre ulteriori buone ragioni: l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non è ritenuta *di per sé* incompatibile con la Costituzione, trovando essa anzi una perdurante giustificazione nella finalità della norma di *proteggere il soggetto da decisioni in suo danno, creando intorno al soggetto 'debole' una sorta di cintura protettiva, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui*.

Ancora, prosegue la Corte, l'incriminazione della condotta criminosa di aiuto al suicidio non può considerarsi in contrasto né con il diritto all'autodeterminazione, né tanto meno con il diritto alla vita dal quale *discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire*.

Colpisce, nella lettura della motivazione, il passaggio in cui la Corte riesce ad estrarre dall'analisi del *fatto* tanto le ragioni a favore, quanto quelle contrarie ad una dichiarazione di legittimità costituzionale, mostrandosi insicura nell'esprimere il proprio punto di vista, quale organo deputato a farlo. La Corte non si sottrae dall'esaminare anche gli argomenti contrari consapevole che vi è un *vulnus* da risolvere.

26. Si veda in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 438 del 15 dicembre 2008.

27. Ci si riferisce alla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

28. R. Alexy (1978) trad. it. 1998, 195.

Il *vulnus* attiene alla lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in quanto il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, [...] imponendogli [...] un'unica modalità per congedarsi dalla vita [...].

È in questo senso che la tenuta del sistema giuridico posta al vaglio dell'argomentazione giuridica – nelle diverse coniugazioni dei casi – mostra la sua vulnerabilità.

Tale *vulnus* emerge non solo nella riscontrata lesione dei principi sopra indicati ma al tempo stesso nell'ammissione della stessa Corte di *non* potervi porre rimedio.

Siffatta argomentazione, spiazza e allo stesso tempo mostra il *vulnus* del sistema giuridico stesso, nella misura in cui, come scrive la Corte Costituzionale, una regolazione della materia [...] suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura. Pertanto, l'impossibilità di decidere da parte della Corte deriva dall'assenza di una chiara normativa di risulta.

L'esito di questo argomentare sul piano pratico è insolito nella misura in cui la Corte Costituzionale offre ragioni di carattere definitorio che le consentono di descrivere la natura e i possibili scenari di una determinata pronuncia di incostituzionalità. Nel compiere questo ragionamento, la Corte si serve dell'interpretazione analogica ammettendo che in *situazioni analoghe a quella in esame*, questa Corte avrebbe dichiarato l'inaammissibilità della questione sollevata seguita da un monito al legislatore affinché provvedesse all'adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il *vulnus* costituzionale riscontrato. In caso di mancato intervento da parte del legislatore di norma sarebbe seguita una *declaratoria di illegittimità costituzionale*.

La pronuncia di inammissibilità avrebbe avuto come conseguenza il permanere della disposizione impugnata anche se incostituzionale con la inevitabile condanna di Cappato; viceversa una pronuncia di illegittimità costituzionale avrebbe creato un vuoto legislativo recando un ulteriore *vulnus* alla Costituzione.

Di fronte a tale alternativa, la Consulta propende per una decisione inattesa sul piano giuridico ma non certamente su quello politico ossia di *disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019*.

La Corte escogita per contemperare l'esigenza *del caso concreto* con quella, di carattere sistematico, la possibilità di ricorrere ad un'ordinanza ad incostituzionalità differita, la cui evidenza non si era mai avuta nella pratica fin ad ora, tanto è vero che finanche in questo caso ove la Corte ribadisce che si tratta di un intervento che fa leva sui propri poteri, sente la necessità di supportare questa scelta con il ricorso a precedenti stranieri che hanno ispirato le Corti canadesi piuttosto che quelli inglesi. La Corte prospetta una *sentenza c.d. manipolativa ablativa di accoglimento*, con la quale la Corte rivede («manipola») il contenuto di una norma, per evitare di dichiararla incostituzionale ed impedire così la formazione di un vuoto normativo nel sistema.

Il vivo e denso ragionamento condotto dalla Consulta è segnato da una contraddizione abbastanza evidente: se sotto il profilo decisorio non dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., sul piano argomentativo non si esime dal farlo declinando le ragioni a favore di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Vi è di più, la Corte giustifica tale contraddizione, per l'avvertita necessità di farsi carico del vuoto legislativo che ne scaturirebbe e degli abusi che potrebbero derivarne a carico dei soggetti più vulnerabili.

4. POSSIBILI SCENARI E INTERROGATIVI

Il modo di argomentare della Corte Costituzionale rivela il suo particolare interesse alla dimensione pragmatica nella ricerca affannosa di un consenso – considerata la delicatezza degli argomenti trattati – ma anche, come si è visto, sul piano dialogico nel richiamare il legislatore alle proprie responsabilità.

Quando la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, [...] la Corte reputa doveroso [...] consentire [...] al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa [...].

Questa pronuncia è stimolante in quanto mi consente – come accennavo in premessa – di fare una riflessione intorno alla categoria della vulnerabilità non solo in termini di condizione soggettiva in cui si viene a trovare la persona che chiede tutela, ma anche nel senso che lo stesso diritto, sfidando la vulnerabilità per alcuni aspetti diventa esso stesso vulnerabile²⁹.

Partirò dalla spiegazione di quest'ultimo passaggio per dedicarmi solo in un secondo momento ad una riflessione finale sulla vulnerabilità in termini di condizione soggettiva e, se possibile, ad una loro ragionevole sintesi.

Quando si riflette sulla vulnerabilità nel suo accostamento al diritto si assiste ad una situazione di vulnerabilità soggettiva anche a causa di un *deficit* ordinamentale. Si potrebbe dire che, in questo caso, ad essere vulnerabile è lo

29. F. Ciaramelli, 2018, 171-82.

stesso ordinamento giuridico che non ha predisposto e non predispone strumenti normativi atti a consentire una specifica tutela nel *caso* concreto. E ciò potrebbe indurre a sollevare una ulteriore questione: è di per sé idoneo e sufficiente l'intervento legislativo a *proteggere* l'ordinamento giuridico dalla sua stessa vulnerabilità? La Corte Costituzionale si arresta nel suo giudizio cedendo il passo al legislatore ma, in quale modo questi potrà seguirne le orme? O non permarrà una vulnerabilità dell'ordinamento che al pari di quella soggettiva richiede un intervento contestuale, specifico e quindi sollecitativo del carattere pragmatico della giurisprudenza?

È in questo contesto che la vulnerabilità si manifesta nelle forme di un concetto elastico, di copertura che richiede per poter essere utilizzato, giustificazione³⁰.

L'argomentazione giuridica, si diceva, ci consente di mettere alla prova la vulnerabilità del diritto. In che senso? Nel caso che si è sottoposto ad analisi e valutazione ci si trova palesemente di fronte ad una incertezza (*rectius* vulnerabilità) del diritto quando il legislatore si sottrae ai suoi compiti di regolazione seguiti da momenti di assordante silenzio. D'altra parte il diritto è messo alla prova anche sul profilo decisionale, non solo nel senso che una decisione vi sia, quanto sul fatto che essa soddisfi una pretesa di correttezza pratica-razionale³¹.

Non si può certo negare che una conclusione di questo tipo irrompa nell'ideologia giuspositivista della certezza del diritto che preferisce acquietarsi sull'idea che «la descrizione rimane tale, anche quando ciò che viene descritto consiste in una valutazione³²».

I giudici della Corte Costituzionale paiono discostarsi da una interpretazione letterale delle disposizioni normative: detto in altri termini, prendendo in prestito la teoria del diritto di Dworkin, paiono inglobare nel diritto non solo le regole ma anche i principi – calati in chiave «personalistica» – e i valori nei quali rivedono il significato della correttezza.

Quando, invece, l'interesse verso l'idea di vulnerabilità si manifesta, come fa la Corte, ricorrendo all'aggettivo “vulnerabili” per riferirsi allo *status* di fragilità in cui viene a trovarsi la persona meritevole di particolari forme di protezione diverse da quelle che l'ordinamento generalmente riconosce, ci si esprime in termini di condizione soggettiva.

In questo senso, è doverosa una riflessione sul significato degli argomenti utilizzati dalla Corte: sacralità della vita, dignità umana e autonomia individuale³³.

30. A. Abignente, 2018, 183-6.

31. R. Alexy, 2010, 17-37.

32. H. L. A. Hart (1994), trad. it. 2002, 314.

33. A. Ruiz Miguel, 2010, 11-43.

La Corte avverte l'esigenza di precisare che *se, [...], il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa [...]*.

La sacralità e/o dignità della vita utilizzata, come spesso si fa nel dibattito etico-giuridico³⁴, in contrapposizione all'autonomia individuale rischia di essere un concetto assoluto³⁵ e come tale argomento di chiusura e ragione escludente che non lascia spazio ad alcuna giustificazione.

Quando un concetto viene assolutizzato diviene temibile, perché – come sostenuto dalla Corte – rischia di *tradursi in un ostacolo assoluto* oltre che, razionalmente non valido³⁶ sul piano dell'argomentazione giuridica in quanto sulla scorta del contesto fattuale della vicenda e del dato normativo di riferimento il giudice non fornisce ragioni a fondamento della sua conclusione. È come se la Corte non consentisse una scissione tra dignità/sacralità della vita e autonomia individuale ma contemplasse la possibilità per le due categorie di camminare sullo stesso binario, senza chiedere all'interprete di scegliere – come se fosse possibile – tra la dignità umana e l'autonomia individuale.

Ed è proprio su questo punto che ritorna la riflessione dworkiniana dell'unità del valore. Per l'autore, infatti, quando si affronta una problematica come quella del fine vita, ove si confrontano le posizioni di coloro che sono favorevoli e quelli che sono contrari all'eutanasia non è corretto che questa diversità di opinioni poggia necessariamente su una contrapposizione tra la sacralità della vita e l'autonomia individuale. Non sussiste questa separazione in quanto esiste un valore intrinseco della vita che è dato dall'insieme di diverse componenti quali l'autonomia del paziente, i suoi migliori interessi nella vita,

34. G. Fiandaca, 2009, 227-38; C. A. Defanti, 2007; S. Canestrari, 2011, 1901-33. E. Garzón Valdés, 1988, 155-73.

35. Per una visione della difesa della dignità della vita anche oltre l'autodeterminazione si rinvia al contributo di G. Razzano, 2014.

36. Questa di cui ora al testo è la posizione di Maniaci, per il quale l'argomento dignità "si rivela o affetto da *petitio principii* oppure parassitario, perché presuppone verosimilmente, nella sua grave indeterminatezza, l'argomento teologico o quello utilitarista/organicista, o quello perfezionista". Cfr. G. Maniaci, 2019, 24-57. Per una distinzione più approfondita tra validità formale e materiale di un argomento si rinvia ad Atienza (2006), trad. it. 2012.

e l'investimento non solo naturale (biologico/religioso) del valore vita ma umano³⁷.

Se quindi, si provasse ad indebolire i concetti di dignità e autonomia, non nel senso di svuotarli del loro significato intrinseco, quanto nel tentare di bilanciarli, di metterli in relazione tra loro forse si riuscirebbe a mostrare ciò che Dworkin voleva dirci. Non esiste una contrapposizione necessaria tra dignità e autonomia piuttosto proverei a mostrare come appaia inestricabile l'intreccio tra questi due argomenti nel presupporre la vulnerabilità. La dignità «surviene»³⁸ sulla vulnerabilità che è la proprietà di ognuno di noi. Ciò significa che è perché siamo vulnerabili, è a causa della vulnerabilità che la nostra dignità deve essere rispettata. Solo se appoggiamo la dignità alla vulnerabilità riusciamo a scardinare l'idea, manifestata in alcuni passaggi della Corte, per cui il divieto di eutanasia si giustifica perché contrario alla dignità umana. Questo postulato, non di rado utilizzato per concludere un dibattito, non è accettabile nella misura in cui non contempla la persona, il contesto, la cultura o detto altrimenti la vulnerabilità che la caratterizza nella sua unica irripetibile specificità. Solo in questo modo potrà essere trasferita alla persona la scelta sul come si desidera morire. In questo senso la possibilità concreta di utilizzare la propria autonomia è la strada per rispettare la sacralità della vita³⁹.

E non è lontano questo argomentare proprio dalla metafora dell'albero, di dworkiniana memoria, nella quale il tronco è rappresentato dall'etica⁴⁰ che potrebbe immaginarsi essere l'argomentazione giuridica, mentre i rami costituiscono la morale da cui deriva il diritto. È come se il diritto sperimentasse nella sua relazione con l'Altro, che in questo caso è la morale, una possibilità di giustizia che non è mai definitiva ma sempre rivedibile ed è in questo procedimento di alternanza che si colloca l'argomentazione giuridica che appartiene al tronco dell'albero immaginato da Dworkin⁴¹. Il diritto alla giustificazione è la base, il controllo che regge e verifica costantemente questo processo di inclusione tra il diritto e la morale.

Ed è in questa fusione di prospettive che poggia il procedimento argomentativo condotto dalla Corte Costituzionale: non si può prescindere dalla vulnerabilità dell'Io nella scelta del *proprio concetto di dignità della persona* coniugando vulnerabilità e dignità, ma allo stesso tempo questa vulnerabilità per

37. R. Dworkin (1993), trad. it. 1994, 270-99.

38. La tesi dell'etica *supervenience* è attribuibile a G. E. Moore che la utilizzò come parte del suo tentativo di spiegare il valore intrinseco delle cose. Cfr. G. E. Moore, 1903.

39. R. Dworkin (1977), trad. it. 2010.

40. Dworkin spiega così la differenza tra etica e morale: «Un giudizio etico afferma che cosa le persone dovrebbero fare per vivere bene: che cosa dovrebbero cercare di essere e di realizzare nelle loro vite. Un giudizio morale avanza una tesi riguardo a come le persone devono trattare le altre persone». Cfr. R. Dworkin (2011), trad. it. 2013, 39.

41. A. Abigente, 2014, 19-36, in particolare 25.

essere effettiva, che ci consenta cioè in concreto – in assenza di una definizione esplicativa della vulnerabilità – di verificarne la fragilità, necessita di un approfondimento da parte del giudice che si sposti sull'accertamento del *fatto*.

È centrale quindi la scelta, il discernimento, la valutazione, la ponderazione⁴²: quale strumento per il controllo della sua ragionevolezza se non quello pragmatico-argomentativo⁴³?

Proprio il bilanciamento argomentativo può, infatti, dar conto della tensione tra la tutela del diritto all'autodeterminazione e la garanzia dei valori di dignità e vita. Ove tale bilanciamento non avvenisse e la garanzia del valore si estendesse a danno dell'autodeterminazione si realizzerebbe ciò che Dworkin significativamente esprime: "Lasciar morire una persona in un modo che altri approvano, ma che essa considera un orribile contraddizione con la sua vita, è una forma di tirannia odiosa e distruttiva"⁴⁴.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AARNIO Aulis, 1987, *The Rational as Reasonable*. D. Reidel, Dordrecht.
- ABIGNENTE Angelo, 2013, «Argomentazione giuridica». In U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*. Giappichelli, Torino.
- ID., 2014, «Verità e responsabilità nell'argomentazione giuridica dei valori». *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 1: 19-36.
- ID., 2017, *L'argomentazione giuridica nell'età dell'incertezza*. Editoriale Scientifica, Napoli.
- ID., 2018, «Vulnerabilità del diritto: appunti per una mappa concettuale». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 183-6. Carocci, Roma.
- ALCHOURRÓN Carlos Eduardo, BULYGIN Eugenio, 1971, *Normative Systems*. Springer-Verlag, Wien.
- ALEXYS Robert (1978), trad. it. 1998, *Teoria dell'argomentazione giuridica*. Giuffrè, Milano.

42. Interessante per le posizioni contrapposte è il dibattito sulla ponderazione tra Atienza e Amado in M. Atienza, J. A. García Amado, 2016.

43. L'idea è che la teoria dell'argomentazione giuridica, nella sua concreta possibilità di avanzare pretese di correttezza e giustificazioni razionali delle decisioni giudiziali, possa rappresentare lo scenario in cui immettere la ragionevolezza come canone di controllo della legittimità del sistema giuridico. Mi riferisco in particolare alla dimensione pragmatica dell'argomentazione approfondita da Atienza e "considerata come attività [...] come una interazione di tipo sociale e non orientata alla produzione di argomenti formalmente corretti o alla verità intesa in termini di corrispondenza alla realtà o di coerenza, ma orientata a produrre certi effetti nei partecipanti (l'accettazione di una tesi come vera o plausibile, la persuasione)". M. Atienza, (2016), trad. it. 2012, 277. Ancora Abignente: "Un approccio tendenzialmente pragmatico riesce a coniugare l'attività decisoria del giudice che culmina nell'effettività della sentenza con la specificità del contesto verso cui la decisione si dirige". Cfr. A. Abignente, 2013, 344.

44. R. Dworkin (1993), trad. it. 1994, 300.

- ID., 2010, «Elementi fondamentali di una teoria della duplice natura del diritto». *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 15: 17-36.
- ARENDT Hannah (1958), trad. it. 1964, *Vita Activa. La condizione umana*. Bompiani, Milano.
- ATIENZA Manuel (2006), trad. it. 2012, *Diritto come argomentazione*. Editoriale Scientifica, Napoli.
- ATIENZA Manuel, GARCÍA AMADO Juan Antonio, 2016, *Un debate sobre la ponderación*. Palestra Editores, Lima.
- BENNETT Jonathan, 1988, *Events and Their Names*. Clarendon Press, Oxford.
- BENNETT Robert W., SOLUM Lawrence B., 2011, *Constitutional Originalism: A Debate*. Cornell University Press, New York.
- BESSON Samantha, 2014, «La vulnérabilité et la structure des droits de l'homme. L'exemple de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme». In L. Burgorgue-Larsen (éd.), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, 59-85. Éditions Pedone, Paris.
- BONGIOVANNI Giorgio, 2000, *Teorie «Costituzionalistiche» del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin*. Clueb, Bologna.
- CANESTRARI Stefano, 2011, «Fine vita e rifiuto cure: profili penalistici». In S. Canestrari et al., *Il governo del corpo*, tomo secondo, in S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Trattato di Biodiritto*. Giuffrè, Milano.
- CASADEI Thomas, 2008, «Diritti umani in contesto: forme della vulnerabilità e “diritto diseguale”». *Ragion pratica*, 2: 291-312.
- CHENAL Roberto, 2018, «La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali». *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, VII, 2: 35-55.
- CHIASSONI Pierluigi, 2007, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*. Il Mulino, Bologna.
- ID., 2018, «Suicidio terapeutico e diritto penale. Un esercizio di analisi argomentativa». *Diritto & Questioni pubbliche*, XVIII, 1: 403-20.
- CIARAMELLI Fabio, 2018, «La vulnerabilità da caratteristica dei soggetti a caratteristica del diritto». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 171-82. Carocci, Roma 2018.
- DEFANTI Carlo A., 2007, *Soglie. Medicina e fine della vita*. Bollati Boringhieri, Torino.
- DICIOTTI Enrico, 2018, «La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo». *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, VII, 2: 13-34.
- DI DONATO Flora (2008), *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”*. Franco Angeli, Milano.
- DWORKIN Ronald (1977), trad. it. 2010, *I diritti presi sul serio*. Il Mulino, Bologna.
- ID. (1986), trad. it. 1989, *L'impero del diritto*. Il Saggiatore, Milano.
- ID. (1993), trad. it. 1994, *Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale*. Edizioni di Comunità, Milano.
- ID. (2011), trad. it. 2013, *Giustizia per i ricci*. Feltrinelli, Milano.
- FIANDACA Giovanni, 2009, «Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo penale». *Il Foro italiano*, 6: 227-38.
- GARZÓN VALDÉS Ernesto, 1988, «¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?». *Doxa*, 5: 155-73.

- GIOLO Orsetta, PASTORE Baldassare (a cura di), 2018, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*. Carocci, Roma.
- GROMPI Alessandra, 2017, *V come vulnerabilità*. Cittadella, Assisi.
- HART Herbert L. A. (1994), trad. it. 2002, *Poscritto* aggiunto alla seconda edizione di Hart *Il concetto di diritto* (1961). Einaudi, Torino.
- HEIDEGGER Martin (1927), trad. it. 1969, *Essere e Tempo. L'essenza del fondamento*. UTET, Torino.
- HRUSCHKA Joachim, (1965), trad. it. 2009, *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*. Il Mulino, Bologna.
- IRTI Natalino 2017, «Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica». In A. Carleo (a cura di), *Calcolabilità giuridica*. Il Mulino, Bologna.
- KAUFMANN Arthur (1996), trad. it. 2003, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*. Giuffrè, Milano.
- LIFANTE VIDAL Isabel, 1999, «La teoría de Ronald Dworkin: la reconstrucción del derecho a partir de casos». *Jueces para la democracia*, 36: 41-6.
- MANIACI Giorgio, 2019, «Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all'eutanasia e al suicidio assistito». *Rivista Associazione Italiana dei costituzionalisti*, 1: 24-57.
- MARINI Francesco Saverio, CUPELLI Cristiano (a cura di), 2019, *Il caso Cappato*. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- MASSARO Antonella, 2018, «Il "caso Cappato" di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio?». *Diritto penale contemporaneo*: 1-28.
- MOORE George Edward, 1903, *Principia Ethica*. Cambridge University Press, Cambridge.
- NAPOLI Daniele, 2017 «Il caso Cappato-DJ Fabio e le colonne d'Ercole del fine vita. Dal diritto a lasciarsi morire al diritto a morire con dignità». *Rivista di Biodiritto*, 3: 355-86.
- PASTORE Baldassare, 2014, «Introduzione: una teoria integrata del diritto». *Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy*, 1: 7-18.
- PRISCO Salvatore, 2018, «Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare». *Rivista di Biodiritto*, 3: 153-70.
- RAZZANO Giovanna, 2014, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*. Giappichelli, Torino.
- RESCHER Nicholas, 2006, *Metaphysic: The Key Issues from a Realistic Perspective*. Prometheus Books, Amherst.
- RUIZ MIGUEL Alfonso, 2010, «Autonomía individual y derecho a la propia muerte». *Revista Española de Derecho Constitucional*, 89: 11-43.
- SAVONA Pier Francesco, 2013, «Sulla dignità violata. Per un'etica del concreto». In A. Abignente, F. Scamardella (a cura di), *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, 37-57. Editoriale Scientifica, Napoli.
- SCHIAVELLO Aldo, 2014, «Ronald Dworkin e il positivismo giuridico: un bilancio provvisorio». *Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy*, 1: 19-40.
- SOLUM Lawrence B., 2013, «Originalism and Constitutional Construction». *Fordham Law Review*, 82: 453-537.

LA VULNERABILITÀ AL VAGLIO DELL'ARGOMENTAZIONE GIURIDICA

- TARELLO Giovanni, 1980, *L'interpretazione della legge*. Giuffrè, Milano.
- TOULMIN Stephen E. (1958), trad. it. 1975, *Gli usi dell'argomentazione*. Rosenberg & Sellier, Torino.
- TRIPODINA Chiara, 2018, «Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul diritto a morire per mano d'altri». *Rivista di Biodiritto*, 3: 139-51.
- VARZI Achille, 2001, *Parole, oggetti, eventi e altri argomenti di metafisica*. Carocci, Roma.
- VARZI Achille, CASATI Roberto, 2002, «Un altro mondo?». *Rivista di estetica*, n.s., 19, 1, XLII: 131-59.

